

Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità e inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di legge e per piena conoscenza della propria posizione debitoria da parte del ricorrente; in via principale, la conferma e declaratoria di debenza delle somme richieste con le cartelle di pagamento impugnate e con le successive intimazioni di pagamento poiché non prescritte; in via gradata e prudenziale e in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, la dichiarazione in ordine al difetto di legittimazione passiva nell'ipotesi di prescrizione maturata in data antecedente l'iscrizione a ruolo delle somme intamate con conseguente addebito delle eventuali responsabilità all'Ente impositore affinché garantisca e manlevi l'Ente riscossore, in quanto soggetto tenuto all'eventuale pagamento; in via subordinata e nel merito, in caso di accoglimento dell'atto di opposizione, la dichiarazione di esenzione da responsabilità di Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per l'effetto, il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle spese di lite, ovvero la condanna dell'Ente impositore a tenere indenne e manlevare l'Agente della Riscossione da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle domande proposte dall'attore; con condanna alle spese e competenze di giudizio.

Costitutosi in giudizio, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'opposta cartella esattoriale e, nel merito, la declaratoria in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lasciando comunque indenni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole in merito alle spese di lite; con vittoria di spese e compensi.

Pur a fronte della regolare notificazione dell'atto di citazione in opposizione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non si costituiva in giudizio.

Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa per la decisione all'udienza del 5 dicembre 2022, precisate le conclusioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve rigettarsi, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione avverso la riscossione coattiva delle entrate pubbliche, anche extratributarie, mediante ruolo, in ragione del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con d.l. n. 146 del 2021, in vigore dal 21 dicembre 2021, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 26283 del 2022.

A mente della norma, in particolare, l'estratto di ruolo non è impugnabile, poiché il ruolo e la cartella di pagamento «che si assume invalidamente notificata» sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi tassativi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie, invero, Gr. non ha eccepito l'omessa o invalida notificazione delle cartelle di pagamento di cui è causa, avendo, per contro, corroborato egli stesso la notifica di tali atti impositivi (cfr. ex multis p. 1 atto di citazione in opposizione), sicché l'eccezione preliminare di Agenzia delle Entrate – Riscossione deve essere rigettata.

In via ulteriormente preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto, ai sensi del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, l'Ispettorato svolge le

attività già esercitate da tale Ministero, fra le quali vi è quella di resistere nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'art. 6 comma 4 lett. a) d.l.gs. 1 settembre 2011, n. 150. In tali procedimenti, inoltre, l'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari (circostanza, questa, che comporta il rigetto dell'eccezione di difetto di rappresentanza processuale dell'Ispettorato, formulata dall'opponente). Ne discende, pertanto, che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Del pari, si ravvisa il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, poiché a costei spetta unicamente il potere di compiere gli atti preliminari all'iscrizione e alla formazione del ruolo, essendo la successiva attività di riscossione di competenza di Agenzia delle Entrate - Riscossione, in qualità di concessionario.

Nel merito, l'atto di opposizione è fondato *in parte qua* e deve essere accolto nei termini che si vanno a precisare.

Il contribuente ha allegato, nello specifico, l'intervenuta prescrizione dei crediti, relativi a sanzioni amministrative, inglobati nelle cartelle di pagamento n. 024201000120 e n. 02420130003790 per assenza di idonei atti interruttivi del termine quinquennale che governa il caso di specie, ai sensi dell'art. 28 legge n. 689 del 1981.

L'allegazione del fatto estintivo è, allo stato degli atti, fondata con riguardo alla cartella n. 024201000120, notificata, in particolare, in data 28 ottobre 2010.

Con riferimento alla stessa, l'Agente riscossore ha notificato l'intimazione di pagamento n. 02420129023 in data 13 luglio 2012, mediante notifica a un soggetto diverso dal contribuente, ovvero alla segretaria, B. A tal proposito, deve richiamarsi il disposto - richiamato dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 - dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di notificazioni ex artt. 137 ss. c.p.c. al contribuente, in forza del quale «*se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. [...] Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata*».

Ebbene, secondo i più recenti approdi nomofilattici in tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale (v. Cass., Sez. Un., n. 10012 del 2021; Cass., n. 8895 del 2022), qualora l'atto da notificare non sia stato consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, il mittente deve provare il perfezionamento del procedimento notificatorio - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ex artt. 24, 111 comma 2 Cost. dell'art. 8 legge n. 890 del 1982 - «*esclusivamente*» attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.). Non è a tal fine sufficiente, in definitiva, la prova dell'avvenuta spedizione di tale raccomandata, la quale neppure è stata fornita dall'Agente riscossore, nel caso di specie.

Ne discende, pertanto, che, in difetto di idonei atti interruttivi, il credito di cui alla cartella di pagamento n. 024201000120 si è prescritto in data 28 ottobre 2015.

Con riferimento, invece, alla cartella n. 024201300037 notificata il 15 aprile 2013, Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prodotto prova documentale della comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione presso gli uffici della C.C.I.A. di Brindisi, asseritamente ai sensi dell'art. 26

comma 2 d.P.R. n. 602 del 1973, in data 17 febbraio 2017, dell'intimazione di pagamento n. 02420179000') afferente, tra le altre, tale cartella esattoriale. Ciò, in quanto l'Ente riscossore non ha potuto rinvenire nell'INI-PEC alcun indirizzo PEC valido e attivo riferibile all'opponente, pur essendovi obbligato per prescrizione legale.

Benché tale deposito presso la C.C.I.A. non costituisca una valida notifica della citata cartella di pagamento, tale nullità è nondimeno sanata per raggiungimento dello scopo dall'opposizione spiegata da G. (v. ex multis Cass., Sez. Un., n. 11021 del 2014).

Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale:

- in via preliminare, accerta il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi;
- nel merito, accoglie, nei limiti della parte motiva, l'atto di opposizione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 024201000' ;
- compensa le spese di lite.

Brindisi, 20 marzo 2023.

Il Giudice
dott. Stefano SALES

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Francesca Margherita ERRIQUEZ)

TRIBUNALE DI BRINDISI
Depositato in Cancelleria



Brindisi, 20/3/23

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Francesca Margherita ERRIQUEZ)